

AGG. 1 03/12/19  
n. 581  
atto con / 581  
notificato in data 03/12/19  
Esatti con 581  
Il Canceller

N. 1357/18 R.G.N.R.  
N. 99/19 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI PESARO**  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA PENALE

Il Giudice, Dott. Maurizio Di Palma

alla pubblica udienza del 15/10/2019, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di :

**...Padre...** nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ivi residente in via \_\_\_\_\_  
ed ivi elettivamente domiciliato, difeso dall'avv. Giovanni Chiarini del Foro di Urbino, difensore di fiducia  
Con ordinanza Gip applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese il 23/08/2018

**LIBERO CON OBBLIGHI PRESENTE IRREVOCABILE il**  
**IMPUTATO**

a) Del reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perché, aggredendola continuamente con rimproveri ed urla per ogni minimo disappunto circa il comportamento assunto dalla minore, cercando in ogni modo di ingenerare in lei un profondo senso di colpa per la sua condizione di solitudine, intervenuta a seguito della separazione e del successivo divorzio con la madre **...Madre...**, insultando e denigrando pesantemente la figura materna alla presenza della minore, causandole in tal modo una profonda sofferenza e frustrazione, minacciando di abbandonarla e non volerla più vedere se avesse scoperto qualsiasi frequentazione con il nuovo compagno della madre, umiliandola e svilendola con affermazioni del tipo "devi vergognarti a stare con le tue amiche perché tu non studi e verrai bocciata, tu sei inferiore a loro" o ancora "tu sicuramente finirai a pulire il culo ai vecchi", "sei una svogliata e buona a nulla", pronunciate anche in presenza di terze persone, facendole telefonate dai toni violenti ed insultandola se non avesse eseguito i suoi ordini, cagionandole in tal modo un continuo stato di ansia ed insicurezza, anche relativamente alle sue capacità e al suo futuro, chiudendola a chiave nella sua stanza per impedirle di uscire di casa e raggiungere l'abitazione materna, come

N. 723 SENT.  
del 15/10/2019

DEPOSITATA  
06/12/19

IL FUNZIONARIO CALESTARI  
(Dott. ...)

Avviso deposito con estratto ex art. 548 CPP comunicato al P.G.

il 06/12/19

N. 355 Reg.Com.Atti

Avviso deposito con estratto ex art.548 CPP notificato a

il

Pesaro \_\_\_\_\_

TRASMESSO ESTRATTO  
ESECUTIVO IL

N. \_\_\_\_\_ R.E.S.P.M.

N. \_\_\_\_\_ CAMP.

SCHEDA IL

desiderava la ragazza, mostrandosi sempre adirato e aggressivo, in particolare nei viaggi di ritorno dalle ripetizioni di latino seguite dalla figlia, tanto da ingenerare in lei il timore che il padre potesse perdere il controllo del veicolo o addirittura abbandonarla per strada, costringendola a vivere in un clima di costante paura e stress emotivo, rendendo impossibile un rapporto sereno, di reciproco scambio e comprensione, necessario per una equilibrata crescita e per l'educazione della ragazza, maltrattava la propria figlia minore **...Figlia...** (nata il 2003), affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e collocata pariteticamente presso gli stessi.

In Pesaro dalla data della separazione tra i coniugi intervenuta nel settembre 2012, condotta in corso alla data di presentazione della denuncia - querela del 14/05/2018 e successive integrazioni del 5 e 24 luglio 2018.

b) Del reato p. e p. dall'art. 612 bis c.p., perché, con condotte reiterate consistite nell'interferire costantemente nella sua vita, controllandola e spiandola, contattando telefonicamente le persone che notava in sua compagnia, denigrandola con amici, parenti ed altresì dinnanzi ai professori delle figlie, utilizzando incessantemente diversi mezzi di comunicazione, quali internet o il telefono cellulare per veicolare messaggi, pretestuosamente riguardanti le figlie, ma in realtà carichi di insulti e giudizi offensivi nei confronti della donna, quali: "ma che razza di madre (e di moglie) sei stata e sei? Prenditi le tue responsabilità, pensa a tutto quello che hai combinato di male a tutta la famiglia!" o ancora "tu che hai distrutto la famiglia, con le corna che hai messo, senza alcun motivo al padre delle tue figlie", "pensi di essere una brava madre e di essere stata una brava e seria moglie?", accusandola di disinteressarsi alle figlie e di rovinare il loro futuro, alternando tali comportamenti a continue pressioni e richieste di ricostituire il nucleo familiare, tenendo comportamenti aggressivi e violenti nel corso del procedimento di separazione e nelle udienze dinnanzi al giudice, tanto da costringere il Tribunale ad allontanarlo dalle udienze o comunque a chiedere l'intervento delle Forze dell'ordine, minacciava e molestava la sua ex moglie, **...Madre...** (dalla quale era divorziato con sentenza del Tribunale di Pesaro n. 29 del 2018), in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendola altresì a modificare le proprie abitudini di vita, portandola ad evitare i luoghi in cui temeva di poterlo incontrare.

In Pesaro dalla data della separazione tra i coniugi intervenuta nel settembre 2012, condotta in corso alla data di presentazione della denuncia - querela del 14/05/2018 e successive integrazioni del 5 e 24 luglio 2018.

Con l'intervento del Pubblico Ministero avv. Giusi Aluigi, come da delega esibita, dell'avv. Ede Orsatti del Foro di Pesaro, difensore della parte civile costituita **...Madre...** e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale di **...Figlia...** e dell'avv. Giovanni Chiarini del Foro di Urbino, difensore di fiducia dell'imputato

Il P.M. chiede, ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione - sospensione della responsabilità genitoriale

Il difensore della parte civile conclude depositando foglio di conclusioni scritte unitamente a nota spese

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

#### IN FATTO E IN DIRITTO

**...Madre...** ha presentato querela in data 14/5/2018 nei confronti di **...Padre...**, ex coniuge (separazione risalente al settembre 2012, sentenza di divorzio intervenuta nel gennaio 2018), con successive integrazioni alla stessa in data 5 e 24/7/2018.

Il Pubblico Ministero, ravvisando nei fatti esposti e nei riscontri acquisiti le ipotesi di reato di maltrattamenti (art.572 c.p.) ai danni della figlia minore **...Figlia...** nata il 31.5.2003, e di atti persecutori (art.612 bis c.p.) nei confronti della querelante **...Madre...** ha richiesto l'applicazione di misure cautelari di cui all'art.282 ter c.p.p., richiesta accolta dal GIP con ordinanza del 23.8.2018, successivamente confermata dal Tribunale del riesame, che ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso tale provvedimento (ordinanza del 25.9.2018).

E' stato quindi emesso decreto di giudizio immediato essendo contestati al **...Padre...** i reati indicati in epigrafe. Nella prima udienza davanti a questo giudice (22.2.2019) è intervenuta costituzione di parte civile di **...Madre...** in proprio e per la minore **...Figlia...** Aperto il dibattimento, sono state ammesse le prove richieste dalle parti. Nelle udienze successive si è svolta quindi l'istruttoria dibattimentale, con esame dei testimoni indicati, comprese le persone offese e parti civili, acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, esame di consulente indicato dalla parte civile ed esame dell'imputato. Si è svolta quindi la discussione nell'odierna udienza, concludendo le parti come da verbale in atti.

La querelante **...Madre...** è stata approfonditamente esaminata in dibattimento. Ella ha ribadito quanto denunciato nella sua querela, ripercorrendo le vicende del legame coniugale con l'odierno imputato, e quelle susseguenti alla separazione, prima di fatto e quindi legale.

**...Madre...** ha descritto l'andamento del proprio matrimonio, dal quale sono nate le figlie (nel 1995) e **Figlia** (nel 2003), accennando ai propri trascorsi da atleta professionista di elevato livello e alla funzione di "manager" assunto dal marito, il quale programmava tutta l'attività agonistica, compresa la tattica, e la scelta delle gare a cui partecipare. Secondo tali dichiarazioni, il

rapporto coniugale si svolgeva tranquillamente finché ella stava alle regole imposte dal marito, il quale era solito alterarsi ogni qual volta venivano messe in discussione le sue scelte, con opinioni diverse dalle sue su questioni di una certa rilevanza, ciò che lo induceva ad espressioni verbalmente aggressive. Le cose erano andate peggiorando sia con riferimento alle modalità di educazione delle figlie, sia quando...**Madre...** terminata l'attività agonistica, aveva deciso di frequentare la scuola di osteopatia, scelta osteggiata dal ...**Padre...** preoccupato per la conseguente perdita del controllo che fino allora aveva avuto su di lei. La situazione era ulteriormente peggiorata quando ...**Padre...** era andato in pensione, e l'uomo "si era incattivito ancora di più", prendendosi anche con la figlia più grande, ritenuta "la pecora nera" per gli insuccessi scolastici e per i suoi comportamenti di insubordinazione (a quel tempo **Figlia...** era invece la figlia prediletta, estroversa e coraggiosa, di cui andava fiero e che rispondeva alle sue sollecitazioni). In casa si respirava ormai un clima di continua tensione, finché **Madre...** assunse la decisione di separarsi: "Quando mi sono separata, quando io ho detto chiaramente è finito, cioè voglio separarmi, lì è successa l'esplosione, si era accorto che il suo giocattolo che ero io, il suo... come si può dire ... l'oggetto non era più sotto il suo controllo, e lì c'è stata l'esplosione, il peggio del peggio".

...**Madre...** ha quindi riferito di avere lasciato la casa coniugale il 1° maggio 2012, insieme alle figlie, ottenendo a tal proposito un'autorizzazione da parte del Tribunale. Era seguito il ricorso per separazione giudiziale, trasformata poi in consensuale e definita nel settembre 2012, con affidamento congiunto delle figlie. Peraltro, poco tempo dopo si era rifiutata di andare dal padre, mentre ...**Figlia...** che era la figlia prediletta, chiaramente viveva ancora il momento d'oro col padre".

L'imputazione (capo B, art. 612 bis c.p.) che vede quale persona offesa **Madre...** si riferisce appunto al periodo post separazione. In effetti già nel dicembre 2012 **Madre...** aveva sollecitato ai sensi dell'art. 8 legge 23/4/2009 n. 38 un provvedimento di ammonimento da parte del Questore, che era stato adottato il 28.12.2012 (cfr. documento in atti).

La testimone e persona offesa ha ribadito che, subito dopo la separazione, il marito, convinto tra l'altro che lei lo tradisse, aveva iniziato ad investirla con parole altamente offensive, inducendola ad interrompere qualsiasi contatto telefonico. I contatti erano quindi limitati a scambi di mail, anche per regolamentare i rapporti con le figlie, ma **Padre...** dopo aver fatto riferimento appunto a questioni di interesse per le figlie, con le sue mail finiva sempre

per accusarla di essere una madre degenera, di aver distrutto la famiglia e rovinato le figlie, di essere una puttana e una ladra (prendendo spunto dal ritiro di una somma da parte di...Madre...dal conto corrente cointestato). L'ammonimento aveva fatto seguito alla sua denuncia, dovuta al fatto che ...Padre... nel periodo aveva prima contattato telefonicamente e poi tentato di avvicinare un amico di lei, tale \_\_\_\_\_ imponendogli di non frequentare più la moglie, ed arrivando a minacciarlo pesantemente. Quest'ultimo, terrorizzato, le aveva raccontato tutto, e da quel momento era scomparso dalla sua vita.

Tale tipo di comportamenti era stato assunto da...Padre...anche con le altre persone da lei frequentate, amici e conoscenti, soprattutto quando egli veniva a sapere che in incontri conviviali erano presenti degli uomini. La teste ha fatto riferimento in particolare ad un fatto risalente a due o tre anni dopo la separazione, quando venne invitata a cena da tale \_\_\_\_\_ madre di una compagna di...Figlia.il giorno successivo, le aveva raccontato quest'ultima, ...Padre... la contattò, molto arrabbiato perché alla cena erano presenti due uomini, dicendole che se la cosa fosse di nuovo accaduta avrebbe passato dei guai. Tali condotte si ripetevano, avendo evidentemente...Padre...intenzione di fare terra bruciata intorno a lei. Successivamente ella conobbe

(suo attuale marito, impossibilitato a testimoniare a causa di una sopraggiunta grave patologia), e quando...Padre... venne a sapere di tale relazione provò ad intimargli di starle lontano (tra l'altro, ha riferito la teste, quella volta le aveva telefonato tale \_\_\_\_\_, responsabile della piscina dove i due si erano incontrati, che era dovuto intervenire per evitare più gravi conseguenze, visto il litigio intercorso). Peraltro, ha ribadito la teste, "chiunque si avvicinasse o chiunque magari mi potesse dare un aiuto veniva comunque minacciato", ad esempio il dott. \_\_\_\_\_, e la dott.ssa \_\_\_\_\_ (sono stati entrambi esaminati quali testimoni), ed anche il suo avvocato.

Nelle occasioni in cui ella si era trovata davanti...Padre... ha proseguito la testimone, veniva sempre investita dai soliti epiteti (puttana, rovina famiglie, ecc.) e dal fare aggressivo dell'ex.coniuge. Ciò sia nel caso di incontri casuali, sia in occasioni "istituzionali"...Madre... ha fatto menzione in particolare dell'episodio che l'aveva vista coinvolta in occasione di un'udienza presso questo Tribunale, concernente le divergenze tra i coniugi separati circa l'istituto scolastico al quale iscrivere...Figlia...quel giorno, quando uscirono dall'aula in presenza dei rispettivi legali,...Padre...iniziò ad urlare contro di lei, chiamandola troia e puttana, ed era dovuto intervenire il legale della...Madre...

avv. per fraporsi tra loro. In altra occasione, lo stesso...Padre...assunse atteggiamenti aggressivi ed offensivi nella stazione di Pesaro, dove ella si era recata insieme a (appena rientrata dopo anni di soggiorno in Australia) per accogliere Figlia (di rientro da una vacanza a Roma). L'imputato, anche in quella circostanza, era molto alterato, in quanto aveva sentito ...Figlia... che voleva andare dalla madre per stare insieme alla sorella (mentre quella sera era previsto che Figlia stesse dal padre). Era intervenuta nella discussione anche...Madre...ed a quel punto...Padre...aveva alzato ancor più i toni, iniziando come al solito ad ingiuriarla. Erano stati chiamati sul posto anche i rispettivi legali (l'avv. da una parte, l'avv. dall'altra), e la Polizia. Ancora, la teste ha riferito di un incontro avvenuto davanti alla Preside della scuola media frequentata dalla figlia Figlia la quale – contrariamente alla volontà del padre – aveva intenzione di iscriversi al liceo linguistico: la preside aveva convocato i genitori per sentire il loro parere, ma dopo alcuni riferimenti alla situazione della figlia...Padre...iniziò a scagliare le solite accuse nei confronti della...Madre...("a lei non gliene frega niente, perché lei pensa solo a quel delinquente, pensa solo ad andare a pescare a duecento chilometri di distanza, è una ladra, una puttana, mi ha messo le corna"). Ciò era avvenuto davanti alla Preside, ma questi comportamenti già in passato erano stati assunti davanti agli insegnanti, sia di che di...Figlia...

...Madre... ha affermato che tali condotte dell'imputato, ossessive e continuative, hanno indotto in lei un continuo stato d'ansia, accompagnato da momenti di paura anche per la propria incolumità, temendo che l'ex marito, in un momento di perdita di lucidità, potesse trascendere in aggressioni violente. Ella aveva quindi paura di incontrarlo, cercando di evitare i posti dove ciò potesse più prevedibilmente accadere "perché comunque non è che si tratteneva nell'urlarmi se c'era gente o non c'era gente, quante volte è successo che per caso per strada l'ho incontrato e mi urlava puttanaccia ad alta voce dove c'era gente, io ho evitato per esempio il capo scuola che per me era il pane quotidiano, io non ci sono più andata, sono anni che non ci vado più".

La decisione di presentare la querela nel maggio 2018 era infine scaturita da quanto da lei appreso dalla figlia Figlia...che fino a quel momento aveva tenuto per sé le affezioni sofferte nelle sue giornate di permanenza presso il padre. Aveva così appreso che Figlia...da un lato, era stata costretta per anni a subire tutti gli sfoghi del padre, e "a fare da cuscinetto", in quanto questi in casa le parlava della madre, accusandola di nefandezze e d'usando i soliti appellativi offensivi, aggiungendo che questa non aveva nessuna considerazione per lei.



La ragazza aveva sempre tenuto per sé tali comportamenti, ma pian piano, acuendosi gli scontri col progredire dell'età, aveva iniziato ad accennarle qualcosa, ed infine, stanca di subire, le aveva confidato che il padre assumeva nei suoi confronti gli stessi atteggiamenti che in passato aveva riservato a accusandola di trascurare lo studio, urlando anche contro di lei, dicendole che se avesse continuato così sarebbe finita "a pulire i cessi" o "il culo agli anziani", lasciandola sola in casa per interi pomeriggi, e proibendole comunque di telefonare alla madre. Anche Figlia infine (maggio 2018), aveva rifiutato di stare col padre nei giorni convenuti, e quanto da lei confidatole l'aveva indotta a presentare appunto la querela che ha dato origine al procedimento, con successiva misura cautelare a carico dell'attuale imputato.

Nella sua testimonianza ...Figlia... ha riferito appunto dei rapporti intercorsi col padre nel corso di quegli anni, fino alla sua decisione (maggio 2018) di non recarsi più da lui, non essendo più in grado di sopportare quella situazione. La separazione tra i genitori era avvenuta quando la teste frequentava ancora la scuola elementare. Secondo gli accordi di separazione, ella soggiornava a casa con il padre dal lunedì sera fino a venerdì a pranzo, restando invece con la madre nell'altro arco della settimana. Da tale deposizione emerge la situazione descritta nel capo d'imputazione A), rubricato come reato di maltrattamenti. La teste ha in effetti premesso di essere stata la figlia prediletta per il padre, in quanto ella soddisfaceva le sue aspettative, e si comportava secondo i desideri paterni, anche per timore che il padre, in caso contrario, si arrabbiasse, essendo solito a scatti d'ira qualora venisse contraddetto. Già subito dopo la separazione – ha proseguito ...Figlia... il padre aveva iniziato a parlare male della madre, dicendo "che aveva distrutto la famiglia, che era una troia, una puttana e vigliacca, che aveva rubato i soldi". Questi discorsi venivano fuori ogni volta che il padre si arrabbiava, e col passare del tempo questi comportamenti non si erano affatto smussati, ma anzi, soprattutto negli ultimi periodi di convivenza il padre glielo diceva sempre, e ciò era per lei diventato insopportabile. Tali epiteti offensivi verso la madre erano pronunciati dal ...Padre... anche fuori dalle mura domestiche: la teste ha ricordato l'episodio, già citato da ...Madre... riguardante l'incontro davanti alla Preside, a causa del quale ella scoppiò a piangere; ha poi fatto riferimento anche al fatto che l'imputato parlava male della madre davanti agli allenatori del corso di nuoto da lei frequentato, e lo stesso accadeva con alcuni genitori delle sue amiche, cosa che la faceva vergognare e la costringeva ad allontanarsi. Ella aveva sempre avuto "un po' paura del padre" a causa della sua irascibilità, ma la situazione era via via andata peggiorando nei rapporti col genitore, il quale aveva preso a urlare



contro di lei, a rimproverarla dicendole che non si applicava nello studio e prospettandole quindi un futuro umiliante (dicendole che sarebbe "andata a pulire il culo ai vecchi" e cose del genere), ad alterarsi quando la accompagnava in macchina per le ripetizioni presso una ragazza che abitava in campagna, facendole temere degli incidenti stradali a causa del gesticolare, era solito privarla del telefono cellulare per evitare che si distraesse nello studio. Questi comportamenti erano divenuti continui ed ossessivi, veniva rimproverata di non studiare e del costo delle ripetizioni, ma le difficoltà degli ultimi tempi a scuola erano dovute, secondo quanto riferito da Figlia, non alla sua mancata applicazione nello studio, ma alla mancanza di tranquillità dovuta all'ansia indotta dai comportamenti del genitore. Questi, inoltre, le proibiva di telefonare alla madre nei giorni di permanenza presso di lui, e ciò anche quando egli usciva da casa, lasciandola da sola a studiare. Figlia ha inoltre fatto riferimento all'assoluta proibizione di stare a casa della madre quando era presente il nuovo compagno di lei, da lui definito "un delinquente" (come risulta anche da una telefonata col padre, prodotta in atti e registrata da Figlia quando la stessa si trovava in Sicilia insieme alla madre).

Facendo riferimento nel suo esame dibattimentale ai suoi rapporti con la figlia Figlia, l'imputato li ha definiti "ottimi", fino al periodo di inizio della scuola superiore (ha spiegato Padre che Figlia voleva iscriversi al liceo linguistico, che egli era orientato invece ad iscriverla ad un'altra scuola, ma che alla fine prevalse la volontà della ragazza, a seguito della decisione assunta dal Tribunale). Da quel momento, avendo cambiato con la scuola anche le compagnie, i comportamenti della figlia erano completamente mutati: aveva iniziato a trascurare completamente lo studio, passava i pomeriggi a guardare la televisione e poi a telefonare alle amiche ("...è cominciato con il cellulare regalato da quando aveva dodici anni dall'attuale marito della madre, ad una ragazza di dodici anni un cellulare da ottocento euro..."), prendeva voti molto bassi a scuola. L'imputato ha quindi dichiarato che questi comportamenti lo avevano molto preoccupato, ma che egli non aveva assunto particolari provvedimenti nei confronti della figlia, essendosi limitato talvolta "ad alzare un po' la voce", a tentare di scuoterla, potendo essergli sfuggita qualche espressione colorita, come quelle riferite da Figlia ma sempre e soltanto per stimolarla, e senza arrivare ad alcun eccesso. Tutto ciò però non era servito, perché la figlia non lo stava più a sentire e poi, nei fine settimana, quando andava a stare dalla madre, aveva iniziato a far tardi la notte, a tornare a casa in taxi, a bere e a fumare (come gli era stato riferito da alcune amiche). La ragazza quindi, secondo tali dichiarazioni, attratta dalla piena libertà di cui poteva godere durante i giorni di permanenza dalla

madre, non aveva più nessuna considerazione per i moniti provenienti dal padre, trascurava lo studio, era diventata insopportabile nei suoi confronti, fino a decidere di rimanere durante tutta la settimana con la madre.

Quando gli è stato chiesto se fosse vero quanto dichiarato nelle loro testimonianze dalle figlie, in merito ai suoi continui riferimenti alla scarsa moralità della loro madre, l'imputato ha affermato quanto segue: "Allora, avere cioè due figlie dentro casa, hanno cominciato a comportarsi in una certa maniera, con un menefreghismo verso la scuola e queste cose, allora naturalmente una aveva dodici anni, tredici anni, quattordici anni, l'altra ne aveva...otto anni di più...faceva la quarta ragioneria o la...come dicevo prima. Sicuramente la colpa né la mia, né di [redacted] né di Figlia. La colpa, secondo me, era della madre e dell'ambiente che stava frequentando e la persona che stava frequentando. Avranno capito che da quando ero sposato con la madre e abitavamo assieme la madre se la faceva con questo [redacted] che dopo io l'ho saputo. Quando l'ho saputo ho telefonato a [redacted] e ci siamo visti tre o quattro volte. Questo qua, questo qua ha preferito troncarsi subito con lei e dopo tre mesi ha iniziato una storia con questo qua di Pescara, sposato regolarmente, le ha dato intender chissà che cosa questo qua e si sono visti i risultati di che tipo era questo, è andato a finire nel giornale...condannato a tre anni" (l'imputato fa riferimento alla condanna del [redacted] riportata dalla stampa, come da articolo prodotto in atti). E ancora: "Solo la verità per fargli aprire gli occhi che era meglio se continuavano a stare con me, piuttosto che stare con la madre e con quella persona lì...". Già in precedenza, nel corso dell'esame, l'imputato, nel far riferimento alla sua separazione, aveva precisato che ciò era colpa della ex moglie "che gli aveva messo le corna".

Dalle stesse parole dell'imputato trapela l'astio nei confronti della ex moglie, misto a sentimenti di gelosia per la "perdita di possesso", a cui aveva fatto riferimento la stessa ...Madre... nella sua deposizione. Non viene neppure negato (bensì "giustificato" nei termini sopra indicati) il fatto che di continuo, come emerso dalla testimonianza di ...Figlia... e dell'altra figlia

(che a causa di tali condotte decise ben presto di non vedersi più con il padre, il quale non demordeva da tali comportamenti nemmeno a seguito delle richieste in tal senso rivoltegli), l'imputato, nel rivolgersi alle figlie, si lasciava andare ad espressioni scurrili ed offensive nei confronti della madre di costoro, dicendo che era una puttana, che era solita frequentare diversi uomini, che era una ladra.

L'imputato non ha mai accettato la separazione impostagli dalla moglie, come emerge appunto dalle dichiarazioni delle figlie [redacted] e Figlia (la quale fino al

maggio 2018 ha vissuto settimanalmente col padre), e dalla testimonianza della stessa *...Madre...* Le dichiarazioni di quest'ultima trovano sostanziale rispondenza – oltre che nelle deposizioni delle figlie – nelle stesse esternazioni dell'imputato nel corso del suo esame dibattimentale. Anche attraverso altre fonti probatorie emerge peraltro la serie di condotte altamente moleste attuate dall'imputato durante gli anni, e fino alla decisione della persona offesa di presentare querela, nei confronti di *...Madre...*

, psicologa in servizio presso l'Asur, era stata incaricata dal Tribunale per i minorenni di porre in essere una valutazione della capacità genitoriale dei genitori e della minore *...Figlia...* (è stata anche acquisita una sua relazione datata 28.3.2018 indirizzata al Tribunale di Pesaro): nel corso della sua deposizione, nel riferire sui colloqui intercorsi nell'ambito dello svolgimento del suo incarico con *...Padre...*, la ha precisato che questi era solito esternare giudizi denigratori riguardo alla ex moglie: la teste non ricorda in termini precisi le espressioni utilizzate, riassumendole però col concetto che *...Madre...* era accusata dall'ex marito di essere "una donnaccia". L'avv. ha ricordato quanto da lei notato in data 21.8.2017, mentre si trovava in attesa del proprio turno per accedere nella stanza del giudice che si occupava di separazioni e divorzi tra coniugi: erano usciti dall'aula del giudice *...Padre e Madre...* coi rispettivi avvocati, e mentre l'avv. si allontanava *...Padre...* molto agitato, aveva rivolto espressioni ingiuriose nei confronti della ex moglie, dicendole che era una stronza e una bugiarda, urlando e dirigendosi contro di lei e l'avv. la quale a quel punto era intervenuta frapponendosi ed intimandogli di smetterla. Era poi tornato sui suoi passi l'avv. ed era arrivata sul posto un'altra collega, proseguendo la discussione con l'avv., mentre *...Padre...* si allontanava. Sulle intemperanze del *...Padre...* in sede giudiziale si rinvencono notazioni anche da parte del Giudice dott.ssa la quale, nella sua ordinanza del 23.8.2017 ha ammonito ex art.709 ter c.c. *...Padre...* "affinché non denigri *...Madre...* in presenza della figlia minore e di terzi", scrivendo nel corpo di tale provvedimento: "Ritenuto quanto alla domanda diretta a ottenere l'ammonimento del *...Padre...* che essa trovi fondamento, atteso che il convenuto non ha specificatamente contestato di avere offeso la *...Madre...* in presenza della Preside e della minore *Figlia*, è considerato che anche alla presenza di questo Giudice il *...Padre...* ha indirettamente offeso la moglie utilizzando l'appellativo 'zingaro' in riferimento al compagno della *...Madre...* oltre a manifestare intemperanze dinanzi al Got alla precedente udienza nonostante i richiami".



L'esposizione dei fatti proveniente dalla persona offesa *...Madre...* risulta quindi sicuramente aderente alla realtà, nella sua descrizione dell'atteggiarsi delle condotte dell'imputato nei suoi confronti, sin dall'epoca della loro separazione e nel corso del tempo, fino alla decisione di presentare la querela. Nel corso degli anni tali condotte del *...Padre...* non si sono modificate, ma perpetuate fino a tempi recenti (rispetto alla presentazione della querela), come anche documentato dalla stampa di mail prodotte dalla parte civile e dalla registrazione della telefonata tra lo stesso *...Padre...* e la figlia *Figlia...* durante la quale il padre, urlante, fa ancora riferimento, tra l'altro, alla frequentazione da lui ritenuta esecrabile, tra la ex moglie e il suo compagno e nuovo marito.

Le ingiurie rivolte a *...Madre...* da parte dell'imputato, in maniera diretta e anche in presenza di terzi (magistrati, avvocati, preside, insegnanti), gli epiteti utilizzati sempre da *...Padre...* parlando della moglie con le figlie e con amici e conoscenti (conscio del fatto che questi sarebbero stati riportati presumibilmente all'interessata), gli interventi, anche aggressivi, nei confronti dei soggetti che, dopo la separazione, si trovavano a frequentare la moglie, al fine di indurla a cessare quei contatti, le telefonate e quindi le mail dirette alla *...Madre...* che riproducevano ossessivamente i suoi giudizi, di solito anche offensivi, ma comunque gravemente critici nei confronti della predetta, l'elevata aggressività dimostrata in ogni occasione di contatto con la persona offesa, costituiscono una serie di condotte, tenute senza soluzione di continuità, integranti certamente gravi molestie, non prive di contenuto intimidatorio viste le modalità di estrinsecazione, sanzionate dalla norma incriminatrice di cui all'art.612 bis c.p. La persona offesa ha peraltro descritto le rilevanti ripercussioni prodotte da tali condotte sulla sua psiche rappresentando, nel corso della sua sofferta deposizione, il perdurante stato d'ansia provocatole, unitamente al timore anche per la propria fisica incolumità, ciò che l'aveva indotta ad evitare per quanto possibile i luoghi nei quali avrebbe potuto incontrare il marito, abbandonando anche la frequentazione del campo scuola che, in precedenza, era per lei "il pane quotidiano". Le conseguenze sopportate dalla persona offesa erano state tra l'altro chiaramente percepite dal dott. \_\_\_\_\_, psicoterapeuta al quale la donna si era rivolta mostrandogli anche gli sms continuamente ricevuti dal marito, "tutti in qualche modo disconfermanti il suo ruolo di madre prima ancora che di donna", e che rilevò lo stato di notevole depressione, accompagnata da disturbi nel sonno, così prodotto sulla paziente (v. testimonianza in atti). Plenamente congruente appare quindi la consulenza del dott. \_\_\_\_\_ il quale, visitando anche di recente *...Madre...* ne ha rilevato

la situazione "ansioso-depressiva importante" (cfr. esame dibattimentale del consulente di parte civile e relazione acquisita in atti).

Deve ritenersi quindi integrato il reato di cui all'art.612 bis c.p. contestato all'imputato, e ciò sia in relazione alla modalità delle condotte e agli eventi indicati dalla norma che quanto all'elemento soggettivo del reato, dovendosi rammentare che: "Nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitudine del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte - elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa - potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l'occasione" (Cass. pen sez.V sent. n.43085 del 26/10/2015). Detto elemento soggettivo sussiste certamente nel caso di specie, non potendo sfuggire all'imputato, animato da sentimenti astiosi verso l'ex coniuge, di avere adottato in modo continuativo comportamenti altamente molesti, e tali da produrre sulla stessa pesanti ricadute (continua tensione, stato d'ansia, difficoltà di rapportarsi con altre persone e necessità di alterare le proprie abitudini di vita). Deve ritenersi inoltre l'aggravante, contestata in fatto, del II comma del predetto art.612-bis c.p., visto il rapporto di coniugio con la persona offesa.

Quanto al reato di cui all'art.572 c.p. contestato all'imputato e che vede quale persona offesa la figlia minore *Figlia*, si rileva che dalla deposizione della stessa, e dalle altre emergenze processuali alle quali si è in precedenza fatto riferimento, emergono i fatti descritti nel relativo capo A) della imputazione. In particolare, gli epiteti offensivi continuamente usati nei confronti della madre, quando *Padre* parlava con *Figlia* (e anche con nel periodo in cui quest'ultima era rimasta con loro) e delle colpe della separazione; il fare sempre autoritario usato dal padre, insofferente a critiche o anche a pareri discordanti; i rimproveri, anche aspri, rivolti alla figlia adolescente, con la prospettazione di un futuro per lei umiliante, a causa delle difficoltà da questa incontrate nello studio, dopo la sua decisione di frequentare il liceo artistico; la proibizione di parlare al telefono con la mamma. Ciò è stato causa certamente di rilevanti sofferenze e timori, descritti dalla persona offesa nel corso della sua deposizione, ed ha causato infine quel sentimento di non sopportazione, e di rifiuto del padre, che ha portato *Figlia* ad interrompere i rapporti con lui.

Si deve nel contempo osservare, con riferimento al dolo richiesto dalla norma incriminatrice, che esso, pur atteggiandosi quale dolo generico e non richiedendo la rappresentazione e programmazione di una pluralità di atti tali da cagionare sofferenze fisiche e/o morali al familiare convivente, richiede pur sempre la coscienza e volontà di persistere in un'attività vessatoria, tale da ledere la personalità della vittima. In relazione alla personalità del...Padre... per come emersa nel corso del dibattimento, e del suo atteggiarsi nei confronti della figlia...Figlia...sembra di dover escludere che l'imputato si sia soltanto rappresentato il fatto di sottoporre la stessa a maltrattamenti e di causare quindi, col suo modo di agire, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma. Egli ha provato a spiegare, nel corso del suo esame, come si sia trovato di fronte ad un soggetto che, nelle sue fasi di crescita, avesse cambiato modo di comportarsi nei suoi confronti e non fosse più disposto a seguirne le indicazioni e le direttive comportamentali. ...Padre... evidentemente, non ha saputo adeguatamente fronteggiare questo nuovo atteggiarsi dei rapporti con la figlia, notandone i risvolti (almeno a suo parere) negativi e reagendo a ciò senza riuscire ad instaurare un dialogo. Da qui i rimproveri, le litigate, i tentativi di proibire condotte ritenute improprie e negative per la crescita della predetta ...Figlia...

Si deve ritenere però che l'imputato non abbia agito con l'intento, o anche con la rappresentazione, di sottoporre in tal modo la figlia a vessazioni. L'atteggiamento psichico dell'imputato emerge del resto dallo stesso contenuto della relazione già citata della dott.ssa al giudice, nella quale ella rappresenta come: "I due genitori non riconoscono più la figlia, che è sempre stata studiosa e rispettosa, mentre oggi è in costante ribellione e competizione con loro, comportamenti tipici dell'adolescenza...Figlia...in quest'ultimo periodo alcune volte viola le regole, non rispetta gli orari, ma soprattutto non si applica nello studio, comportamenti che fanno preoccupare ed esasperare il sig...Padre... che di fronte a ciò assume un atteggiamento che alcune volte acuisce ancora di più il contrasto. Sembra che il padre faccia una grande fatica a rispondere in modo empatico e comprensivo ai cambiamenti comportamentali collegati alla fase dello sviluppo che la ragazzina sta attraversando".

Ed in un'ordinanza piuttosto recente (7.11.2018) il Tribunale di Pesaro, dovendo decidere su una richiesta di affidamento esclusivo presentato dalla madre di...Figlia...ha osservato come negli anni precedenti quest'ultima avesse reso dei giudizi anche positivi nei confronti del padre e come, anche in periodo ravvicinato, pur essendo emersi motivi di contrasto tra figlia e genitore, il

quale assumeva un fare meno permissivo e accondiscendente, con naturale propensione della ragazza per il genitore meno censore, risultasse nel contempo il notevole interesse per la figlia da parte del padre, e il suo adoperarsi concreto in favore della stessa (ad esempio, imponendosi per farla sottoporre alle vaccinazioni obbligatorie).

Si ritiene, in base alle considerazioni che precedono e a quanto emerge dagli atti, di dover sicuramente escludere la sussistenza in capo all'imputato del dolo del reato di maltrattamenti ai danni della minore. Ne consegue sentenza di assoluzione per il reato di cui al capo A), perché il fatto non costituisce reato.

Valutata la consistenza e durata delle condotte integranti il reato di cui all'art.612 bis c.p., e non ravvisandosi significativi elementi idonei alla concessione di attenuanti generiche, si ritiene adeguata - tenuto conto comunque della incensuratezza e della condotta di vita anteatta - la pena di mesi otto di reclusione (p.b. mesi sei di reclusione, più mesi due per l'aggravante). Può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, potendosi confidare nel sopravvenire di ragionevolezza che, alla luce della presente vicenda giudiziaria, porti l'imputato ad astenersi per il futuro da condotte penalmente illecite.

Gli esiti del giudizio comportano la revoca della misura cautelare in essere del divieto di avvicinamento alle persone offese.

All'accertamento della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.612 bis c.p. consegue la condanna dello stesso al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile ...Madre... Si rimanda per la loro esatta quantificazione a separato giudizio civile, venendo liquidata una provvisoria, ritenuta congrua in questa sede, di € 3.000,00. Segue la condanna al pagamento delle spese della predetta parte civile, liquidate, in ragione dell'attività defensionale espletata, in € 450,00 per studio, € 450,00 per fase introduttiva, € 1.050,00 per fase istruttoria ed € 1.350,00 per fase decisionale.

P.Q.M.

Visti gli artt.533-535 c.p.p.

Dichiara ...Padre... colpevole del reato ascrittogli al capo B) e con l'aggravante contestata in fatto del comma II art.612 bis c.p. lo condanna alla

pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.  
Pena sospesa alle condizioni di legge.

Visto l'art.530 c.p.p.

Assolve *...Padre...* dal reato ascrittogli al capo A) perché il fatto non costituisce reato.

Revoca la misura cautelare in atto nei confronti dell'imputato.

Visti gli artt.538 ss. c.p.p.

Condanna l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile *...Madre...* da liquidare in separata sede, stabilendo una provvisoria di € 3.000,00.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali di *...Madre...* quale parte civile costituita in proprio, che liquida in complessivi € 3.300,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA di legge.

Riserva termine di giorni 60 per la motivazione.

Pesaro, 15.10.2019

IL GIUDICE  
(Don. Maurizio Di Palma)